



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI TREVISO  
dott. MASSIMO DE LUCA

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di primo grado in materia di previdenza e assistenza obbligatoria promossa con ricorso depositato il 19 novembre 2010

da

ricorrenti

e

Elettivamente domiciliati in Treviso presso lo studio dell'avv. [redacted] che li rappresenta e difende come da mandato a margine del ricorso

**oggetto**  
**assegno sociale**

contro: I.N.P.S. in persona del Presidente pro tempore  
residente

Elettivamente domiciliato presso la sede di Treviso, rappresentato e difeso dall'Avv. Adele Matranga come da procura generale alle liti n. 16799/90 rep. not. Lupo di Roma

### Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 19/11/10 i ricorrenti adivano questo Giudice del lavoro esponendo di aver presentato in data 5/11/08 domanda di assegno sociale all'INPS che tale domanda ed anche il successivo ricorso amministrativo sono stati respinti in quanto l'Istituto ha ritenuto che non sussistessero le condizioni per l'erogazione del beneficio.

Rilevavano i ricorrenti di aver pieno diritto all'assegno sociale in quanto sono cittadini di uno Stato dell'Unione Europea, risiedono in Italia, hanno più di 65 anni e sono largamente al di sotto della soglia reddituale prevista per avere diritto alla prestazione.

Ciò premesso i ricorrenti convenivano in giudizio l'INPS chiedendo che venisse accertato il proprio diritto a percepire l'assegno sociale e di conseguenza l'Istituto fosse condannato alla liquidazione dello stesso nella misura dovuta oltre rivalutazione ed interessi sui ratei pregressi.

Si costituiva ritualmente l'INPS chiedendo nel merito il rigetto del ricorso, risultando il reddito dei ricorrenti superiore alla soglia reddituale prevista e dato che al momento della domanda i ricorrenti non avevano maturato il requisito dei 3 mesi di residenza.

La causa istruita in via documentale, veniva decisa all'udienza del 13/12/11 con sentenza contestuale.

### **Motivi della decisione**

L'assegno sociale compete, ex art. 3, comma 6 della legge 335/95, a quei cittadini ultrasessantacinquenni e residenti in Italia che non fruiscono di redditi oppure di redditi minimi, considerato che si è in presenza di un'erogazione di somme a titolo prettamente assistenziale in funzione alimentare, in adempimento del precetto di cui all'art. 38, 1° comma della Costituzione che dispone "ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale".

L'art. 19, comma 2, del D.Lgs. 30/2007 ha stabilito per i cittadini dell'Unione europea, residenti in Italia, parità di trattamento rispetto ai cittadini italiani, per cui anche i cittadini comunitari residenti in Italia hanno diritto alle prestazioni assistenziali previste dalla legge.

Non si applica al presente procedimento l'art. 20, comma 10, del D.L. 112/2008 convertito con legge 133/08 che ha previsto che a decorrere dall'1/1/09 l'assegno sociale possa essere concesso solo nel caso in cui l'avente diritto risieda in Italia da almeno 10

anni, dato che i ricorrenti hanno presentato la domanda in data 5.11.08 e quindi, prima della data di applicazione della norma

Quanto alla portata dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. 30 del 2007, che stabilisce che il cittadino dell'Unione e i suoi familiari non godono del diritto a prestazioni di assistenza sociale durante i primi 3 mesi di soggiorno in Italia, sembra ragionevole ritenere che la norma intenda riferirsi ai 3 mesi di soggiorno di cui all'art. 6 del d.lgs. che prevede il diritto per i cittadini dell'Unione di soggiornare nel territorio nazionale per un periodo non superiore a 3 mesi senza alcuna condizione o formalità. In ogni caso alla data del 15.12.08 i ricorrenti risiedevano in Italia da 3 mesi, avendo ottenuto la residenza in Italia il 15.9.08, per cui in ogni caso non si applicherebbe ai ricorrenti il d.l. 112/08.

I ricorrenti hanno documentato

- di essere cittadini di uno Stato dell'Unione, precisamente della Bulgaria
- di risiedere in Italia dal 15.9.08.
- di avere entrambi più di 65 anni.
- di aver avuto nel 2008 e 2009 dei redditi inferiori al limite massimo per poter godere della prestazione.

Quanto a quest'ultimo requisito risulta dalla documentazione in atti che i ricorrenti negli anni 2008, 2009 e 2010 hanno percepito

una pensione pari a circa 2000/2200 lev all'anno e cioè pari a circa 1000/1100 euro l'anno (il cambio euro - lev è al momento di 1,96), mentre il limite massimo reddituale per godere della prestazione cumulando il reddito di entrambi i coniugi, era di € 10.295,48 nel 2008 e € 10.625,16 nel 2009.

In definitiva, per quanto risulta dagli atti di causa i ricorrenti non hanno attualmente né redditi, né beni che ostino al riconoscimento dell'assegno sociale.

Il ricorso va, pertanto, accolto nei limiti previsti dall'art. 3, comma 6, della legge 335/95 che prevede che se il beneficiario possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino alla concorrenza del limite massimo annuale per godere della prestazione e i redditi sono comprensivi dell'assegno sociale.

Le spese come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P. Q. M.

Il Giudice del lavoro di Treviso definitivamente pronunciando sulla controversia in epigrafe indicata, così provvede:

1) condanna l'Inps ad erogare ai ricorrenti l'assegno sociale con decorrenza 1.12.08 nei limiti di cui all'art. 3 comma 6 l. 335/95 tenuto conto dei redditi in godimento agli interessati, e a corrispondere loro i ratei arretrati oltre al pagamento degli

interessi legali dal centovesimo giorno dalla presentazione della domanda amministrativa al saldo

2) condanna l'Inps alla rifusione a favore dei ricorrenti delle spese legali che liquida in complessivi euro 1.500,00 oltre IVA e CNAP come per legge

Treviso 13 dicembre 2011

Il Giudice

Il Cancelliere  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Michela Mancini

Depositato in Cancelleria

il 13 DIC 2011

IL CANCELLIERE

PC 13/12/2011